



COMUNE DI FONTANELLATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2008 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2015, n. 12 del 22/03/2016, n. 18 del 23.03.2018, n.53 del 20.12.2019 e n. 11 del 12.06.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Istituzione del Canone.
- Articolo 2 - Oggetto del regolamento.
- Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVOE REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Articolo 4 - Concessioni
- Articolo 5 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Articolo 6 – Richiesta di occupazione
- Articolo 7 -Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 8 - Istruttoria
- Articolo 9 - Conclusione del procedimento
- Articolo 10 - Rilascio della concessione – Deposito cauzionale
- Articolo 11 - Rinuncia alla richiesta di occupazione
- Articolo 12 - Contenuto del provvedimento di concessione
- Articolo 13 - Principali obblighi del concessionario
- Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
- Articolo 15 - Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione
- Articolo 16 - Subentro nella concessione
- Articolo. 17 - Rinnovo , proroga e disdetta della concessione
- Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni
- Articolo 19 - Occupazioni d’urgenza
- Articolo 20 - Occupazioni occasionali di breve durata
- Articolo 21 - Occupazioni abusive

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capitolo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Articolo 22 - Istituzione del canone di concessione
- Articolo 23 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Articolo 24 - Durata delle occupazioni
- Articolo 25 - Determinazione della superficie soggetta al canone
- Articolo 26 – Limiti delle occupazioni
- Articolo 27 - Suddivisione del territorio comunale

Articolo 28 - Determinazione della misura di tariffa base

Articolo 29 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Articolo 30 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

Articolo 31 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

Articolo 32 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 33 - Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 34 - Determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Capitolo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI

Articolo 35 - Agevolazioni

Articolo 36 - Esclusioni

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 37 - Accertamento dell'entrata

Articolo 38 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 39 - Rimborsi

Articolo 40 Interessi legali

Articolo 41 - Riscossione coattiva

Articolo 42 - Sanzioni

Articolo 43 - Contenzioso

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 - Disciplina transitoria

Articolo 45 - Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione del canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, indicato in seguito anche come “Cosap”, sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap –, disciplinata dal capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2008, data da cui comincia ad applicarsi il Cosap.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a. le procedure per di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
 - i. occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - ii. occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - iii. occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - iv. occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - v. occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- b. le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c. i criteri di determinazione del canone;
- d. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- e. le modalità e i termini per il pagamento del canone;
- f. accertamento, sanzioni e rimborsi
- g. disciplina transitoria.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono
 - a. per “canone” o “cosap”, l'importo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. per “occupazione” o “occupare”, la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - c. per “concessione”, l'atto amministrativo mediante il quale il Comune consente

- l'occupazione suddetta
- d. Per “concessionario” il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal Comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
 - e. per “area pubblica” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio
 - f. Per “occupazione abusiva” l'occupazione effettuata senza aver preventivamente ottenuto la concessione comunale, le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione per la parte che non è stata oggetto dell'atto di concessione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso, le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la disdetta anticipata, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 19 comma 3° o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza
 - g. Per “coefficiente moltiplicatore” previsto dall'art. 63, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura con cui moltiplicare la tariffa.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 4 - Concessioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art 19 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 5 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla

legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

Art. 6 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni, deve presentare apposita domanda al competente Servizio comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio senza la specifica concessione.
2. La domanda di concessione è presentata in originale direttamente al Comune o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale, il recapito telefonico ed il numero di fax;
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita Iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, il recapito telefonico ed il numero di fax;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) dichiarazione di sottostare a tutti gli obblighi e le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che il comune intendesse prescrivere in ordine alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g) di impegnarsi a corrispondere le somme dovute al comune per gli oneri di ripristino derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.
5. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.
6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Art. 7 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale

ovvero dalla regolarizzazione della domanda incompleta.

2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione il funzionario responsabile, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta.

Art. 8 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria valutando tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta, controllando la documentazione allegata e tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, le certificazioni e la documentazione che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 7 giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione del suolo avrà inizio dal completamento o dall'integrazione della domanda.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici e di determinazione del canone sospende il decorso del termine, indicato all'articolo 7, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 9 - Conclusione del procedimento

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile del servizio competente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato.

Art. 10 - Rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente :
 - a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo;
 - d) delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale.

2. Il servizio competente al rilascio della concessione può pretendere il versamento di un deposito cauzionale qualora:
2. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
3. dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.
4. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Detta somma non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione, al regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Art. 11 - Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia municipale.
3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 6;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone ;
 - e) la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'atto di concessione;
 - f) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

Art. 13 - Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto di concessione;

- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di verificare il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - d) di eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - e) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - f) di provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.
3. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. In ogni caso il concessionario deve:
- a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
 - d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti
 - e) comunicare ai Servizi interessati la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - f) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
3. nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
4. modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
- a) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.
5. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

1. Il Comune, con atto motivato del responsabile del servizio che ha rilasciato l'atto di concessione, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.

2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto da parte del precedente occupante di occupare di nuovo l'area.

Art. 15 - Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo ha rilasciato l'atto di concessione:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 - c) per violazione delle norme di cui agli articoli 16 "Subentro nella concessione" e 13 "Obblighi del concessionario" relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - f) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per l'anno in corso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di cessazione dell'efficacia della concessione dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario o di estinzione della

- persona giuridica salvo che non si verifichi quanto prescritto nel successivo comma 5;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
4. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

Art. 16 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6 e seguendo le procedure di cui all'art. 19 della legge 241/1990.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 17 - Rinnovo , proroga e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con indicazione degli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga nonché gli estremi del provvedimento originario.
4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
 - a) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 30 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune;
 - b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.

Art. 18 - Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti al rilascio provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di presentazione. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 19 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Servizio Polizia Municipale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - b. presentare la domanda di cui all'art. 6 per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dell'art 42, comma 4°, del presente regolamento per le occupazioni abusive.
4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 20 - Occupazioni occasionali di breve durata

1. Non sono soggette ad istanza di concessione ma a semplice comunicazione scritta da presentare almeno 5 giorni prima alla Polizia Municipale le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore ad ore 4 (quattro), riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.
2. Sono soggette a comunicazione da presentare almeno 5 giorni prima ed a previo nulla osta della Polizia Municipale le occupazioni di durata non superiore a 8 (otto) ore, riguardanti: piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro, operazioni di trasloco; operazioni di manutenzioni del verde.
3. Le occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora interessino zone commerciali, devono essere predisposte, per quanto possibili, al di fuori dell'orario di apertura degli esercizi. Le occupazioni di durata superiore a 8 (otto) ore sono soggette ad autorizzazione.
4. Le occupazioni effettuate in occasione di fiere e mercati devono essere richieste con le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 21 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione rilasciato dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a. le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione per la parte che non è stata oggetto dell'atto di concessione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso;
 - b. le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o

prorogate o per le quali sia stata comunicata la disdetta anticipata, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente al rilascio, previa constatazione della violazione, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive, di cui ai commi 1 e 2, è applicata la sanzione prevista all'articolo 42, comma 4°, del presente regolamento. In entrambi i casi il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione, dovendo, comunque il richiedente ottenere la concessione comunale.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Capitolo I° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 22 - Oggetto del canone di concessione

1. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, di cui all'art. 2 del presente regolamento costituiscono presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

Art. 23 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che richiede l'occupazione.
3. Su richiesta del concessionario, può essere consentita la messa a disposizione dell'area e l'utilizzo di essa, per conto del concessionario, anche a persone di fiducia o al legale rappresentante del medesimo, purchè ne siano indicati anticipatamente, mediante comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune, i rispettivi nominativi e le eventuali successive variazioni di questi.

Art. 24 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per l'intero anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 25 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati. o metri lineari.
2. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico da parte del titolare dell'atto di concessione.
3. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
4. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.
5. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici (area di riferimento).

Art. 26 – Limiti delle occupazioni

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree consentite dal presente regolamento non devono comportare intralcio al pubblico transito veicolare e pedonale con particolare riguardo alle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. Tutte le occupazioni consentite non devono, in prossimità degli incroci stradali, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18, comma 2 del D. Lgs. N° 285/1992 e non possono costituire ostacolo alle visuali di sicurezza per la circolazione dei veicoli né occultare in alcun modo la segnaletica stradale.
3. L'occupazione totale o parziale di aree non è consentita su sede stradale sulle quali vige il divieto di sosta e/o fermata ai sensi del vigente Codice della Strada.
4. Ogni occupazione ammessa non deve interferire con lo spazio di fermata riservato ai mezzi pubblici di qualsiasi tipo e con gli attraversamenti pedonali.
5. Nella realizzazione di tutte le strutture consentite dal presente regolamento nell'area concessa o autorizzata in occupazione dovrà essere lasciato uno spazio per il passaggio pedonale non inferiore a metri 2, fatto salvo il caso in cui la struttura da installare sia posizionata a filo del marciapiede e questo non abbia una larghezza inferiore a metri 2, purchè venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede.
6. Le limitazioni indicate ai precedenti comma 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere derogate esclusivamente per le occupazioni effettuate nelle zone classificate a centro storico, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale (purchè rimanga lo

spazio sufficiente per il transito veicolare di almeno 3,5 metri) e con quelle del transito pedonale (con particolare riferimento alle persone a limitata o impedita capacità motoria).

Art. 27 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:
 - a. I CATEGORIA: territorio interno al perimetro del capoluogo tracciato dal piano regolatore generale;
 - b. II CATEGORIA: restante territorio comunale;
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle due categorie sono i seguenti:
 - a. CATEGORIA I: coefficiente 1
 - b. CATEGORIA II: coefficiente 0,85
3. Per l'applicazione del canone alle occupazioni su tratti di strada statale o provinciale attraversanti il centro abitato si intendono tali quelli interni agli insediamenti edilizi aventi i caratteri fisici ed individuati nel modo previsti dalle vigenti norme sulla circolazione stradale, l'inizio e la fine dei quali sono indicati con appositi segnali.

Art. 28 - Determinazione della misura di tariffa base

1. La misura base della tariffa per metro di occupazione, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, distintamente per ciascuna categoria, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.
2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 29 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente art. 28 esclusivamente per quelle attività elencate nella tabella dell'art. 31.

Art. 30 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 29 per le seguenti particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a) **Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con

qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri quadrati.

b) Occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dai metri lineari della proiezione al suolo dei mezzi medesimi.

c) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

d) Occupazioni aree mercatali

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie che risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

e) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, autorizzati ai sensi del regolamento comunale delle Fiere e dei Mercati, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra sono computabili anche quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa all'effettiva occupazione.

f) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 31 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
1) occupazioni generiche del suolo	1
2) occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	0,33

3) edicole giornali	1
4) impianti pubblicitari	2
5) distributori di carburanti	1,75

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	Tipologia di occupazione	coefficiente di valutazione economica
1	mercati settimanali - Domenica	0,50
2	mercati settimanali – Giovedì	0,375
3	mercati tematici	1,36
4	occupazioni generiche sopra e sotto il suolo	0,20
5	impalcature cantieri	0,30
6	spettacoli viaggianti	0,28
7	feste e fiere: - ambulanti - altre occupazioni	1,67 1,67
8	occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali e assistenziali	0,2
9	striscioni e cartelli mobili pubblicitari	2
10	mostre esterne ai negozi	0,70
11	occupazioni con tavole e sedie	0,40
12	occupazioni varie	1

Art. 32 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone per l'intero anno solare è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione. Il canone così determinato è stabilito per anno solare e non è frazionabile.

Art. 33 - Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per i giorni di occupazione.

Art. 34 - Determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa.

2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge e commisurato al numero delle utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a € 516,46.
3. Tale importo così determinato, ai sensi del comma precedente, è rivalutato annualmente, per gli anni successivi, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. 4 E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.

Capitolo II° - AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 35 - Agevolazioni

1. Il canone di concessione delle occupazioni temporanee è ridotto:
 - a. del 30% per le occupazioni aventi durata superiori ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
 - b. del 20% per le occupazioni aventi durata superiori a 15 giorni;
 - c. del 30% per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli;
 - d. del 20% per le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi con tavoli, sedie e simili;
 - e. dell'80% per le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi con dehors realizzati secondo le caratteristiche tecniche fissate dal relativo regolamento comunale ; ulteriore riduzione del 20% per quei pubblici esercizi che, al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del presente regolamento), hanno provveduto ad adeguare i tavolini, le sedie ecc. alle caratteristiche tecniche stabilite dal vigente regolamento comunale sui dehors o che vi provvederanno entro il 31 dicembre 2008;
 - f. del 100% per le occupazioni effettuate nel corso del 2020 dai pubblici esercizi con dehors realizzati secondo le caratteristiche tecniche fissate dal relativo regolamento comunale;
1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
3. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1000 sono conteggiati al 10%.
4. Le predette agevolazioni si cumulano fra loro sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 36 - Esclusioni

1. Il comune non assoggetta al pagamento del canone le seguenti occupazioni:
 - b. le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87.1, lett. C) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,

- nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- d. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - g. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h. gli accessi carrabili, gli accessi a raso e le occupazioni effettuate con passo carrabile di accesso ai terreni agricoli;
 - i. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune con apposito atto, secondo le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale;
 - j. le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali;
 - k. le occupazioni realizzate da organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da associazioni di promozione sociale (circoli);
 - l. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili e le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - m. le occupazioni effettuate con bocche di lupo, porta biciclette e attraversamenti sotterranei con tubi ad uso irriguo;
 - n. le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o. occupazioni effettuate da pubblici esercizi e negozi in occasione di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune con apposito atto, secondo le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale.
2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.
3. Sono occupazioni occasionali non soggette al canone quelle effettuate per:
- a. l'esecuzione di traslochi, purchè non si protragga per più di 8 ore;
 - b. la manutenzione di giardini, purchè non si protragga per più di 4 ore;
 - c. l'installazione di ponteggi e ripari per manutenzione urgente di edifici, purchè non si protragga per più di 12 ore;
 - d. lo svolgimento di manifestazioni civiche, religiose, assistenziali, di solidarietà sociale, politiche, sindacali, ricreative di durata non superiore a 1 giorno, purchè non comportino cessione di beni o prestazione di servizi per corrispettivo od offerta di denaro;
 - e. la sosta occasionale di veicoli nelle aree di circolazione.
4. All'interno di progetti di recupero e/o di valorizzazione commerciale di aree urbane potranno essere previste apposite agevolazioni o esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 37 - Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente al rilascio del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.

Art. 38 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone (sia temporaneo che permanente) deve essere effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato a: "Comune di Fontanellato – Cosap", con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda se la frazione di euro è superiore o inferiore a € 0,50.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato in unica soluzione annuale prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o in caso di rinnovo di cui all'art. 17 del presente regolamento, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascuno anno, salvo il caso di rateizzazione.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, in unica soluzione, per tutto il periodo di durata dell'occupazione, salvo il caso di rateizzazione.
4. Per le occupazioni temporanee relative al commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato ovvero per i dehors che prevedono un canone inferiore ad € 516,46 il pagamento dovrà essere effettuato in due rate di eguale importo aventi scadenza il 30/04 ed il 30/09.
5. Per importi superiori ad € 516,46 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 31/03, 30/06, 30/09, 31/12. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.
6. Il canone per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, non è dovuto se l'importo è minore di € 5.16.
7. Per le occupazioni temporanee relative alle concessioni attive nell'ambito del mercato dell'antiquariato, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate di eguale importo aventi scadenza il 30/04 ed il 30/09.

Art. 39 - Rimborsi

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.

2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
3. Il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute dal concessionario deve essere esercitato entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5,16.

Art. 40 – Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Art. 41 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo all'agente della riscossione che vi provvede secondo le disposizioni in materia.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 42 - Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari al 30 per cento del canone
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita. Parimenti deve intendersi per omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1. è ridotta al 10 per cento nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 30 giorni
4. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 21 del presente regolamento, accertate mediante verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore nell'ammontare al canone evaso maggiorato

del 50% e non superiore al doppio della stessa somma prevista per una occupazione legittima di pari area.

5. E' prevista una sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ad opera dell'occupante abusivo, da imporre da parte del pubblico ufficiale che procede.
6. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono applicate con l'osservanza delle disposizioni – in quanto compatibili – comprese nel Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/81, n. 689 e successive modificazioni e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 43 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 44 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro 31 dicembre 2007, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. Quanto versato anticipatamente a titolo di Tosap temporanea per un periodo che ricade parzialmente nell'anno 2008 esclude il pagamento del Canone per il periodo medesimo.

Art. 45 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.